

(N. 1924)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 5 ottobre 1951 (V. Stampato N. 1903)

d'iniziativa dei Deputati **NUMEROSO** e **DE MICHELE**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 12 OTTOBRE 1951

Integrazione del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, circa il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

Agli attuali direttori didattici, già dipendenti con la qualifica di direttori didattici comunali da Comuni che avevano l'autonomia scolastica e a questa rinunciarono anteriormente alla esecuzione dell'articolo 331 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per essere cessata la loro condizione di capoluogo di provincia, sono applicabili le disposizioni del-

l'articolo 5 del regio decreto-legge 1° luglio 1933, n. 786, modificato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352.

Per i direttori didattici di cui al precedente comma, si procederà alla ricostruzione della carriera ai soli effetti giuridici, secondo le disposizioni del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e successive modificazioni; gli effetti economici decorreranno dalla data del decreto con cui si provvederà alla ricostruzione della carriera e sarà conferito il nuovo grado loro spettante.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
**GRONCHI.**